

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary-bis: per Monaco il waiver non serve

di **Nicola Fasano**

È stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2017](#) il **DPCM** che prevede il rinvio al **30 settembre 2017** della trasmissione delle istanze per l'accesso alla collaborazione volontaria (*voluntary disclosure bis*). L'attesa proroga è divenuta quindi ufficiale.

Divengono ancora attuali allora le recenti precisazioni dell'Agenzia delle Entrate che con la [circolare 21/E/2017](#) è tornata nuovamente ad occuparsi della *voluntary-bis*, chiarendo in particolare la portata delle novità del D.L. 50/2017. Il chiarimento più interessante riguarda i capitali detenuti in Paesi, come Monaco, inseriti nella c.d. "white list" ([D.M. 4 settembre 1996](#)) dal **3 aprile 2017** per i quali, diversamente da quanto lasciava intendere la [circolare 19/E/2017](#), è precisato che **non è necessario il rimpatrio o il waiver al fine di massimizzare i benefici** della sanatoria.

La circolare, analizzando le novità introdotte dal D.L. 50/2017, ricorda in primo luogo come sia stata prevista la possibilità **per i soli titolari di redditi di lavoro autonomo o di lavoro dipendente** prodotti all'estero di recuperare il relativo **credito di imposta** in deroga alla preclusione prevista dall'[articolo 165, comma 8, Tuir](#) in caso di mancata dichiarazione dei redditi esteri.

La circolare precisa come la normativa in commento consente, **esclusivamente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria**, di detrarre le **imposte pagate all'estero** a titolo definitivo relative a redditi esteri da lavoro dipendente o autonomo, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di tali redditi. Pertanto, nel determinare le somme da versare a titolo di imposta e sanzioni il contribuente dovrà considerare quale **"maggiore imposta" l'importo risultante al netto della detrazione relativa alle imposte pagate all'estero** a titolo definitivo per i redditi di lavoro ivi prodotti.

Restano i **dubbi**, tuttavia, sulla **possibile estensione** della disposizione in esame anche ai **redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente (come per esempio i compensi di amministratore non titolare di partita Iva) in quanto la circolare in proposito non precisa alcunché.

L'Amministrazione finanziaria ricorda poi come, in sede di conversione del citato decreto L. 50/2017, il legislatore è intervenuto nella disciplina della collaborazione volontaria introducendo alcuni correttivi alla **procedura di versamento**, in particolare in relazione alla modalità di determinazione da parte del competente ufficio delle somme dovute dal contribuente nel caso in cui il **pagamento spontaneo** effettuato a seguito di autoliquidazione

risultati **carente** all'esito dei controlli.

In proposito si ricorda che, a seguito delle novità normative, **l'importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione** (che comportano un incremento del 3 o 10% delle somme dovute a seconda della tipologia di imposte cui si riferisce il versamento carente e dello scostamento fra quanto versato e quanto liquidato dall'Ufficio), compreso quanto già versato, **non possa in nessun caso essere superiore rispetto a quanto sarebbe dovuto in caso di comportamento inerte** da parte dell'istante, proprio al fine di non penalizzare il contribuente solerte che abbia espresso un **livello di compliance maggiore** rispetto al contribuente che non ha effettuato alcun versamento spontaneo.

Da ultimo viene chiarito che per i capitali detenuti in Paesi inseriti nella "white list" **dal 3 aprile 2017 (dopo quindi il 24 ottobre 2016)**, data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 che ha riaperto i termini della VD), come per esempio Monaco e Liechtenstein, **non è necessario il waiver né il rimpatrio** al fine di stoppare il raddoppio di termini e sanzioni. Sul punto, la precedente [circolare 19/E/2017](#) sembrava **circoscrivere** tale beneficio solo ai Paesi inclusi nella "white list" entro il 24 ottobre 2016 (come per esempio la Svizzera), ma in verità **non se ne comprendeva il motivo**. Pertanto è stato fatto ordine e dunque anche sotto questo aspetto **Svizzera e Principato di Monaco sono assimilabili**: in entrambi i casi, in sede di *voluntary-bis*, i fondi **possono rimanere** in tali Paesi, divenuti oramai collaborativi.



Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA CORRETTIVA E DEL JOBS ACT

Scopri le sedi in programmazione >